Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

Deliberazione 641 del 19 GEN. 2001

OGGETTO: Contratto ENEL per utenza elettrica nell'ambulatorio di Gonnesa

IL DIRETTORE GENERALE

acquisita la formale e regolare proposta del 29.12.2000 prot. 1650 ABS, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che sulla base degli atti contabili, lo stato finale dei lavori risulta previsto entro il mese di Gennaio dell'anno 2001, per cui a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori, si deve procedere al collaudo di tutte le opere previste nell'appalto, comprese le opere relative all'impianto elettrico nonché le apparecchiature per l'impianto di climatizzazione;

considerato che per procedere ai collaudi si rende necessario stipulare con l'ENEL specifico contratto di fornitura elettrica per una potenza impegnata pari a KW. 25 e che lo stesso ENEL chiede per l'allaccio una somma pari a £. 5.990.520;

sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- autorizzare, sottoscrivendolo, il contratto ENEL per la fornitura dell'energia elettrica nell'ambulatorio aziendale di Gonnesa;
- confermare il pagamento dell'importo dovuto per la nuova utenza ammontante a £. 5.990.520 sul conto corrente postate n° 208090 intestato all'ENEL di Cagliari;
- demandare al Settore Affari Generali di provvedere per gli adempimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti;
- determinare che il costo di competenza venga imputato sul conto 54050001 del vigente piano dei conti aziendale

REGIONE SARDEGNA A.S.L. N°7 CARBONIA ARCHIVIO SANITARIO

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM.
DIR. SAN./
ACQU./AGULLI
RESP.PROC.L. VENTURA

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 23 GEN. 2001 fino al 01 FEB. 2001

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
CARTA

Il Responsabile Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.N° 7
CARBONIA

Carbonia, 29.12.2000

Prot. 1650/ABS

Al Direttore Amministrativo
Carbonia

OGGETTO: Lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnesa. Proposta adozione atto deliberativo per la fornitura di energia elettrica nel nuovo ambulatorio del Comune di Gonnesa.

Con deliberazione 2577 del 31.12.1999 è stato aggiudicato alla Ditta Eredi Cardia P. Paolo di Alessio Cardia con sede in Iglesias l'appalto dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnesa.

L'opera di cui sopra rientra nel programma degli investimenti in conto capitale per l'anno 1997 per un importo complessivo di £. 450.000.000; giusta la deliberazione di modifica del piano investimenti 2446/99.

In data 07.02.2000 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto. Lo stesso è stato registrato in Iglesias il 10.02.2000 al n° 217 mod. 1.

La data di ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di Gennaio del 2001.

Per quanto esposto, si rende necessario provvedere in tempi brevi a fornire la struttura di energia elettrica, in quanto ultimati i lavori si dovrà procedere al collaudo oltre che della struttura anche degli impianti elettrici e delle apparecchiature per l'impianto di condizionamento.

Il Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura, con nota prot. 6158 del 17.11.2000 ha provveduto a richiedere all'ENEL preventivo di spesa per dottare la struttura di che trattasi di utenza elettrica.

L'ENEL con nota prot. DS1B/03356-00 del 30.11.2000, ha inviato il relativo contratto di fornitura, che dovrà essere restituito firmato per accettazione, versando nel contempo la quota indicata nel preventivo di spesa che ammonta a £. 5.990.520 distinto nel modo seguente:

- a) potenza disposizione kw 31,3 x 147.000 (D.M. 19.7.96) = £. 4.601.100
- b) quota distanza dal prelievo mt.70..... £. 391.000
- c) I.V.A. 20% su a + b..... £. 998.420

Totale da versare £. 5.990.420

Per quanto sopra, al fine di dotare la struttura di energia elettrica sufficiente al funzionamento degli impianti e delle apparecchiature installate, si propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli

Resp.le Proc.
Luigi Ventura

Enel
Distribuzione

Direzione Sardegna

Zona di Carbonia
09013 Carbonia, Via Roma
Tel. 078162570 Fax 078162570

PERVENUTA IL 30/11/00/ABS

AZIENDA U.S.L. N° 7
30 NOV 2000
PROT. 23427
CAT. CLAS. FAS

SPETT.LE
AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

Carbonia, 29 NOV. 2000 Protocollo DS1B/ 03356-00

Oggetto: Fornitura energia elettrica in Via Giordano Bruno- Gonnesa - utenza 981 509 838 - Ambulatorio.

In riferimento alla Vostra lettera del 17.11.2000 prot. 6158, Vi comunichiamo che l'importo da Voi dovutoci per l'allaccio dell'energia, relativo all'utenza in oggetto indicata, per una potenza di KW 25 max KW 31.3 ammonta complessivamente a £. 6.510.520 (di cui £. 5.990.520 da versare subito) come da seguente specifica:
- £. 4.601.100 determinato a norma del D.M. del 19/07/96, £/kW 147.000 sulla potenza a disposizione di kW 31.3 oltre la quota distanza pari a mt. 70 = £. 391.000;
- £. 998.420 IVA 20% su un imponibile di £. 4.992.100;

Il bollo contratto di £. 20.000 ed il deposito cauzionale di £. 500.000 verranno addebitati sulla prima fattura che andremo ad emettere.

A guadagno di tempo Vi rimettiamo, in allegato, il contratto di fornitura in duplice copia da noi predisposto conforme alla Vostra richiesta, con preghiera di volercelo restituire da Voi debitamente firmato per accettazione, versando nel contempo sul nostro c/c postale n° 208090 - utilizzando l'unito modulo - oppure tramite bonifico bancario secondo coordinate indicate in apposito allegato, l'importo sopra indicato di £. 5.990.520.

A norma dell'art. 45 della Legge n° 47 del 28/02/85, Vi preghiamo inoltre di trasmetterci la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alleghiamo il fac-simile, da cui risulti la liceità della costruzione dell'immobile interessato all'allaccio.

Restiamo in attesa di quanto richiestoVi, assicurandoVi che sarà nostra cura trasmetterVi, pure da noi firmata, la copia del contratto e la fattura di Vostra spettanza.

Distinti Saluti

Carlo Cardone
Il Responsabile

Allegati n° 1 contratto e copia
" " C/C postale
" " elenco banche
" " Dichiaraz.sostitutiva
Unità Clienti/contini

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA

La presente fotocopia è formata da n°____fogli ed è conforme all'originale.

Iglesias 28 DIC. 2000

L'impiegato addetto

Enel Distribuzione SpA
Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Reg. Imprese 130214/1999 R.E.A. 922436
C.F. e P.I. 05779711000
Capitale Sociale L. 12.299.500.000.000 i.v.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N°7

** * * * *** * * * * * ** * ** *** * *

Enel Distribuzione

DIREZIONE DISTRIBUZIONE: SARDEGNA
ZONA DI : CARBONIA

DATA : 28/11/00
SPORTELLO : 0431
COD. RISC. : 1
COD. TRANS.: 1210

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizz. Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, sez. staccata di Roma, n. 133874/99 del 27.10.1999

NUMERO CLIENTE: 981 509 838

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI A TARIFFA MONORARIA PER BASSA UTILIZZAZIONE

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA
AZIENDA U.S.L. Nc 7
VIA BRUNO GIORDANO SN
09010 GONNESA

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO
AZIENDA U.S.L. Nc 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CODICE FISCALE: 02261310920 PARTITA IVA: N. P.: 9240908198012 USO LOCALI: AMBULATORIO

ESTREMI UTENZA PRECEDENTE:

CONDIZIONI PARTICOLARI

(a) POTENZA IMP. (kW)	(b) POTENZA MAX A DISP. (kW)	(c) CORR. POTENZA ANNUO PER kW (L.)	(d) CORR. POTENZA MENSILE PER kW (L.)	(e) PREZZO PER kWh (L.)	(f) COMPONENTE ANNUALE PER CLIENTE (L.)	TENSIONE (VOLT)	(g) FASI	(h) SCAD. CONTR. MESE/ANNO
25.0	31.3	41280	3440	251.50	120200	380	trifase con neutro	11 01

1) Consegna dell'energia: all'uscita dei misuratori.
2) Decorrenza: dalla data di allacciamento. **Scadenza:** al termine del mese/anno indicati alla casella **(h)**. Rinnovo annuale salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza, con indicazione dell'indirizzo ove spedire la fattura finale, se non diversamente previsto nelle condizioni speciali.
3) Tensione e fasi: ved. casella **(g)**. Frequenza 50 Hz.
4) Tolleranze: tensione ± 10%; frequenza ± 2%.
5) Potenze: potenza impegnata ved. casella **(a)**; potenza massima a disposizione ved. casella **(b)**. Non sono consentiti prelievi di potenza oltre il limite della potenza massima a disposizione. E' in facoltà dell'ENEL Distribuzione S.p.A., di seguito, Fornitore di limitare i prelievi di potenza a tale valore.
Quale potenza prelevata nel mese si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggiore carico.
E' in facoltà del Fornitore di assumere come potenza prelevata, in luogo del valore medio di cui sopra:
- il 90% della potenza massima istantanea, nel caso di forniture con potenza impegnata superiore a 3.000 kW;
- l'80% della potenza massima istantanea, nel caso di forniture con potenza impegnata da oltre 500 e fino a 3.000 kW;
- il 70% della potenza massima istantanea, nel caso di forniture con potenza impegnata da oltre 30 e fino a 500 kW.

Nel caso di forniture con potenza impegnata fino a 30 kW l'utilizzazione di ascensori e montacarichi in fabbricati ad uso civile, di saldatrici e di apparecchi radiografici è subordinata alla stipulazione di particolari accordi con il Fornitore.
6) Tariffa: corrispettivo annuo per ogni kW della potenza impegnata, ved. casella **(c)** pagabile in quote mensili ved. casella **(d)**, dovuto indipendentemente dal prelievo di energia. Per prelievi eccedenti la potenza impegnata si applica, per il solo mese in cui il supero si è verificato, un corrispettivo pari al triplo di quello indicato alla casella **(d)** per ogni kW di supero fino al 25% della potenza impegnata e un corrispettivo pari al quadruplo di quello indicato in casella **(d)** per ogni kW di supero oltre il 25% della potenza impegnata. Prezzo per ogni kWh prelevato comprensivo dei sovrapprezzi inglobati non destinati alle entrate dello Stato ved. casella **(e)** al netto degli oneri fiscali e vari a carico del Cliente. Componente annuale per cliente, addebitabile in quote fisse mensili, istituita con delibera n. 204/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ved. casella **(f)**. I corrispettivi di cui alla casella **(d)** afferenti la potenza impegnata nel caso di tariffa non bioraria o afferenti la potenza impegnata nelle ore piene e la maggiore potenza impegnata nelle ore vuote rispetto alle piene, nel caso di tariffa bioraria, e la componente annuale di cui alla casella **(f)** sono dovuti per tutta la durata del contratto. Se è stata scelta la tariffa bioraria, limiti massimi di potenza consentiti e gli eventuali superi vanno riferiti alle rispettive potenze impegnate per le ore piene e vuote.
7) Fattore di potenza ed energia reattiva: Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Nel caso di tariffa bioraria i quantitativi di energia reattiva ed attiva da considerare ai fini suddetti sono quelli registrati nelle ore piene. Per le forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Fornitore richiedere che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore. E' in facoltà del Fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore.

CONDIZIONI SPECIALI

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
La presente fotocopia è formata da n° 4 fogli ed è conforme all'originale.
Iglesias 28 DIC. 2000
L'impiegato addetto

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

ENEL Distribuzione S.p.A. . . . . . Il Cliente . . . . . .

** * * * *** * * * * * ** * ** *** * *

Enel Distribuzione

DIREZIONE DISTRIBUZIONE: SARDEGNA
ZONA DI : CARBONIA

DATA : 28/11/00
SPORTELLO : 0431
COD. RISC. : 1
COD. TRANS.: 1210

NUMERO CLIENTE: 981 509 838
NOMINATIVO: AZIENDA U.S.L. Nc 7

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI A TARIFFA MONORARIA PER BASSA UTILIZZAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto

1.1 Il Fornitore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Fornitore il contributo di allacciamento.

1.2 Il Fornitore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Fornitore anche per altre forniture a terzi.

1.3 In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Fornitore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.

1.4 Il Fornitore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per altre forniture restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Fornitore un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per forniture nell'immobile. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

1.5 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

1.6 Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.

2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, e maggiorato dell'interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che offra al Fornitore forme di garanzia - indicate dal Fornitore - equivalenti al deposito cauzionale e tali da assicurare al Fornitore medesimo il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto.

2.2 L'ammontare del deposito cauzionale è determinato nelle seguenti misure: lire 15.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata se l'impegno di potenza è fino a 15 kW; lire 20.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata se l'impegno di potenza è superiore a 15 kW e fino a 100 kW; lire 23.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata se l'impegno di potenza è superiore a 100 kW.

2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art.2.2. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

3) Lettura del contatore

Il Fornitore effettua almeno una volta ogni bimestre il tentativo di lettura del contatore presso i Clienti con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW e almeno una volta al mese presso i Clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

4) Periodicità della fatturazione

4.1 Le fatture (d'ora in poi denominate bollette) sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno bimestrale per i Clienti con potenza impegnata non superiore a 30 kW e almeno mensile per i Clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

4.2 Il Fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

5) Modalità di calcolo dei consumi

5.1 Le bollette sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Fornitore. In assenza delle letture, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei consumi realmente effettuati dal Cliente nello stesso mese dell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta di acconto si baserà sulla media dei consumi per forniture dello stesso tipo, o sulle indicazioni del cliente, qualora fornite.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i consumi reali e quelli pagati in acconto dal Cliente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Fornitore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei consumi secondo quanto previsto all'art 5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

6) Pagamento

6.1 Secondo quanto previsto nell'art.1182 del codice civile, si conviene che il Cliente deve pagare la bolletta a favore dell'Ufficio del Fornitore indicato nel frontespizio del contratto (e nella bolletta, anche in caso di variazione della sede dell'Ufficio competente), direttamente allo sportello del Fornitore abilitato per il pagamento ovvero con uno dei mezzi in uso: attualmente attraverso il servizio Contowatt, o attraverso banche, uffici postali, o altri mezzi di pagamento, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, qualora gli importi unitari a debito superino lire 50.000. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e maggiorazioni) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

7) Interessi di mora e ulteriori spese

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.

7.2 Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

7.3 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fisso dovuto al Fornitore per la attivazione di utenze già collegate alla rete elettrica[1] e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

8) Reclami

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare direttamente all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1. ovvero inviare a tale Ufficio, motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo, predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura nonché consegnabile al Cliente su sua semplice richiesta o dal medesimo reperibile nel sito Internet Enel. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel sito Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero ProntoEnel indicato in bolletta oppure oralmente all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1. In tali casi, il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore non sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione.

8.3 Al momento della presentazione del reclamo, il Fornitore comunica al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. L'Ufficio riferisce al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al Cliente dopo quindici giorni dalla ricezione del reclamo stesso. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.

8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.15.

9) Cessione del contratto

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica.

10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia

Salvo diverso accordo esplicito fra le Parti, il Cliente non può prelevare o utilizzare l'energia fornita dal Fornitore oltre il valore della potenza massima a sua disposizione. Per impedire che ciò accada il Fornitore ha la facoltà di installare un apposito limitatore, rimanendone proprietario e potendo sostituirlo o modificarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, nè comunque ceduta a terzi.

[1] Attualmente Lire 49.000.

ENEL Distribuzione S.p.A. ..... Il Cliente .....

Copia per l'ENEL Distribuzione A805507

Enel Distribuzione

DIREZIONE DISTRIBUZIONE: SARDEGNA
ZONA DI : CARBONIA

DATA : 28/11/00
SPORTELLO : 0431
COD. RISC. : 1
COD. TRANS.: 1210

NUMERO CLIENTE: 981 509 838
NOMINATIVO: AZIENDA U.S.L. Nc 7

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI A TARIFFA MONORARIA PER BASSA UTILIZZAZIONE

SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Fornitore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

12) Danni causati dall'energia

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

13) Impianti ed apparecchi del Cliente – Verifiche

13.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore. In particolare:

a) per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione del Cliente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza contrattuale massima a disposizione, diviso per il numero delle fasi;
b) per le forniture in media ed alta tensione, il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
c) l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
d) il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni;

13.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

14) Impianti ed apparecchi del Fornitore - Verifiche

14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

14.2. Il Fornitore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

14.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.[2] Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

14.4 Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

14.5 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3.

15) Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2., evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 Il Fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

15.3 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

15.5 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1.

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

16) Casi di interruzione e limitazione della fornitura

16.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbi alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17) Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.7). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

[2] Per informazione della Clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi. Nel 2000, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante forniture in bassa tensione fino a 30 kW di potenza è di Lire 96.000, forniture oltre 30 kW di potenza Lire 360.000 e forniture in media tensione Lire 417.000, comprensive delle spese generali, pari queste ultime al 20% dei costi sostenuti.

ENEL Distribuzione S.p.A. ..... Il Cliente .....

Enel Distribuzione

DIREZIONE DISTRIBUZIONE: SARDEGNA
ZONA DI : CARBONIA

DATA : 28/11/00
SPORTELLO : 0431
COD. RISC. : 1
COD. TRANS.: 1210

NUMERO CLIENTE: 981 509 838
NOMINATIVO: AZIENDA U.S.L. Nc 7

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI A TARIFFA MONORARIA PER BASSA UTILIZZAZIONE

SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle bollette scadute e dell'energia prelevata;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione ad adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitino di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore medesimo la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (ad es., respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione ed alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 o contattando il numero ProntoEnel). Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni inveritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, il Fornitore si riserva di denunziare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziale Penale.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 contesterà al Fornitore l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative

Eventuali variazioni delle presenti condizioni generali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19) Elezione di domicilio e Foro competente

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di CAGLIARI

ENEL Distribuzione S.p.A. . . . . . **Il Cliente** . . . . . .

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:
le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza) e l'art.7 (richiesta del Fornitore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);
le seguenti clausole delle condizioni generali: art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), art.15 (ricostruzione dei consumi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.17 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche relativamente ad altre forniture per usi diversi da quello abitativo; obbligo di comunicare al Fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro trenta giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità degli stessi apparati), art.19 (foro competente).

Il Cliente . . . . . .